

„ donde pervengono, che attesti essere l'Uva
 „ di essi Colli raccolta nelli Beni posseduti,
 „ o lavorati, o tenuti in Affitto dai Con-
 „ duttori de' Colli medesimi, o suoi Messi,
 „ in pena di Contrabbando di tutti quei
 „ Colli Pilotti di Uve, che capitassero alle
 „ Porte, o fossero introdotti senza la scorta
 „ della predetta Fede di Parroco: al qual
 „ effetto dovrà l'*Intendenza Provinciale* far
 „ consegnare sufficiente numero di tali Fe-
 „ di a Stampa ai rispettivi Parrochi delle
 „ Ville con ritraer da essi ricevuta in iscrit-
 „ to, che conserverà in Filza a parte, per-
 „ chè non possi verificare la Pena di Con-
 „ trabbando contro quelli, che pervenissero
 „ da Ville, dalli Parrochi delli quali non
 „ avesse la ricevuta della consegna loro fat-
 „ ta delle dette Fedi.

„ IV. Nell'Atto che li Venditori del Vi-
 „ no al Minuto introdurranno nella Città,
 „ e Termini Vettolari, e Botti, che devono
 „ esser sempre Sagomati, avranno tutti a
 „ pagare li rispettivi Dazj, cioè Ducato per
 „ Botte, Porte, e Vino a Spina non che
 „ l'altro denominato dell'Accordo, quanto
 „ agli Abitanti in Città; e Spina, ed Ac-
 „ cordo per quei de' Termini; i quali deb-
 „ bano denunziare alla Porta rispettivamen-
 „ te più vicina il Vino da incanevare prima
 „ di scaricarne alcuna quantità, levando in-
 „ sieme la Bolletta per il relativo pagamen-